



Camera di Commercio
Roma
AREA IV- REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA PROCEDIMENTI D'UFFICIO – CONSERVATORIA
procedimentidufficio.ri@rm.camcom.it
ri.procedimentidufficio@rm.legalmail.camcom.it

Roma, data del protocollo

Oggetto: *Cancellazione d'ufficio degli indirizzi di posta elettronica non validi.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Vista la L. 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” ed in particolare l’art. 8 “*Registro delle imprese*”;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, contenente il regolamento di attuazione del citato art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni;

Rammentato che il D.L. 29.11.2008, n. 185 conv. in L. n. 2/2009, nell’ambito delle misure volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, ha previsto, ai commi 6 e 6 *bis* dell’art. 16, che le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad iscrivere presso il Registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata nell’istanza di iscrizione nel Registro medesimo;

Rammentato, altresì, che il successivo D.L. 18.12.2012, n. 179, conv in L. n. 221/2012, all’art. 5 comma 2 ha esteso l’obbligo di iscrivere nel Registro un indirizzo di posta elettronica certificata anche alle imprese individuali;

Considerato che l’indirizzo PEC, iscritto nell’ “*Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti*” (cosiddetto INI-PEC) di cui all’art. 6 *bis* del Codice dell’Amministrazione digitale (D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 e s.m.i.), deve essere valido, in quanto indirizzo pubblico informatico di riferimento dell’impresa, cui possono pervenire informazioni, atti e notifiche, validi a tutti gli effetti di legge;

Considerato che il comma 2 del predetto art. 8 della L. n. 580/1993 e s.m.i. stabilisce che “*Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, sentita l’Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro*”;

Vista, dunque, la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 e registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, secondo la quale gli indirizzi PEC non validi, in quanto revocati, non attivi o non univoci, devono essere eliminati dal Registro delle Imprese;

Atteso, altresì, alla luce della novella introdotta dall'art. 37 del D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, che il legislatore si pone l'obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dei già citati art. 16 del D.L. n. 185/2008 e art. 5 del D.L. 179/2012 ;

Visto, in particolare, che detto art. 37 del D.L. 76/2020, al comma 1, lett. b), per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al *domicilio digitale*;

Considerato, inoltre, che l'art. 37, comma 1, lett. c), del più volte citato D.L. 76/2020, ha inserito il seguente comma 6-ter all'art. 16 del D.L. 185/2008: "*il Conservatore del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'articolo 2189 del codice civile*" e che analoga disposizione, prevista per le imprese individuali, è contenuta nello stesso art. 37, comma 2, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n. 179/2012, in base alla quale "*il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'articolo 2189 del codice civile*";

Rilevato, inoltre, che la Camera di Commercio di Roma, con riferimento alle **II** imprese indicate nell'allegato elenco, ha accertato che i rispettivi domicili digitali, iscritti nel Registro delle Imprese, sono irregolari in quanto non validi;

Considerato che, il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese, con nota trasmessa per raccomandata AR, ha richiesto alle imprese di provvedere a trasmettere apposita domanda di iscrizione di un nuovo domicilio digitale in sostituzione di quello iscritto assegnando il termine di trenta giorni per provvedere;

Considerato che dette imprese, decorso il suddetto termine, non hanno provveduto a quanto richiesto;

Tenuto conto, pertanto, che la sopravvenuta inefficacia dei domicili digitali in questione comporta la necessità dell'iscrizione d'ufficio della loro cessazione;

Tenuto conto dell'impossibilità di procedere tramite PEC per la rilevata non validità e valutata l'antieconomicità di procedere tramite A/R, per la duplice motivazione dell'imputabilità della fattispecie in capo all'impresa e della natura vincolata del provvedimento del Conservatore;

Richiamate, dunque, le norme legislative tempo per tempo vigenti in tema di riduzione della spesa pubblica;

Ritenuto, pertanto, ai fini della notifica del presente provvedimento, di poter mutuare la disciplina contenuta nell'art. 8 della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. che, al comma 3°, stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”* e ciò anche nel caso diverso in cui un procedimento amministrativo di identico contenuto sia destinato a soggetti (imprese) che si trovano nella stessa situazione di irregolarità

DISPONE

- l'iscrizione d'ufficio, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 37 D.L. 16/07/2020, n. 76, della cessazione dei domicili digitali delle **11** imprese di cui all'elenco Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento e le cui denominazioni debbono intendersi integralmente richiamate;
- che la notificazione del presente provvedimento, integrato dell'elenco delle imprese destinatarie, avvenga mediante pubblicazione per quindici giorni all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale in apposita sezione. Nei successivi otto giorni è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2189 del codice civile”

IL CONSERVATORE

Barbara Cavalli

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE

“Pec non valide”

| N° Progr. | REA | Denominazione | PEC | Stato casella | Data avvio procedimento |
|------------------|------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 1592430 | MOUSUME MAKSUDA NASRIN | mousumemn@pec.it | Revocato | 22/03/2021 |
| 2 | 1532508 | VIRGILIO FEDELE | fedelevirgilio@pec.it | Revocato | 29/04/2021 |
| 3 | 1219399 | CONSULTING AND SERVICES DI ORNELLA FABIANI & C. S.A.S. | servizioclienti@arubapec.it | Multipla del professionista | 10/06/2021 |
| 4 | 1580398 | ZP GROUP 2.0 S.R.L.S. | zpgroup@legalmail.it | Non valido | 28/01/2021 |
| 5 | 1546749 | AUTOMOBILI DI MONTAGNE VERDI S.R.L.S. | automobilidimontagneverdisrls@altapec.it | Revocato | 09/12/2020 |
| 6 | 1593063 | UNDERCUT S.R.L.S. | undercut.srls@legalmail.it | Revocato | 05/11/2021 |
| 7 | 1489095 | LITORANEA SERVIZI E SERVIZI DIVERSI S.R.L. | litoraneasesdsrl@legalmail.it | Non valido | 12/10/2021 |
| 8 | 1385257 | GISELLE S.R.L.S. | giselle1@pec.it | Revocato | 31/03/2021 |
| 9 | 1432510 | KING THAI MASSAGE DI PROSPERI GIORGIO | prosperigiorgio@postcert.it | Non valido | 26/01/2022 |
| 10 | 1258198 | DIPAS S.R.L. | dipas2018@pec.it | Revocato | 17/01/2022 |
| 11 | 1063072 | MULTI CENTER PAOLUCCI S.R.L. CON UNICO SOCIO | paoluccimulticenter@legalmail.it | Revocato | 13/09/2022 |